



” ASSOCIAZIONE “LOTTO AMICO”

Atto costitutivo

Il giorno 20 Settembre 2005, alle ore 10,00, in Schio, Vicolo Padre Vittorino da Villarazzo n. 15, si sono riuniti i signori:

■

I presenti chiamano a presiedere la riunione Bergoni Sandro; viene nominata segretario la signora Petrucci Lorena. Il presidente illustra i motivi che hanno indotto i presenti a farsi promotori della costituzione di un'associazione culturale e dopo ampia ed esauriente discussione, i presenti all'unanimità

deliberano

- 1) E' costituita tra di essi e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell'articolo secondo

un'associazione culturale con la seguente denominazione: **“LOTTO AMICO”**, con sede in Schio, in via Padre Vittorino da Villarazzo n. 15

- 2) L'Associazione non ha fini di lucro, ma ha come scopo quello promuovere e diffondere le discipline orientate verso la numerologia e il relativo significato, elaborando delle previsioni collettive riguardante in specifico il gioco del lotto, superenalotto ecc.. I criteri di gestione e gli indirizzi programmatici, vengono anch'essi meglio specificati nello statuto allegato.
- 3) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- 4) L'Associazione è retta dallo Statuto, il cui testo si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 5) Il patrimonio dell'associazione è costituito da: contributi di vario genere; da quote pagate dai partecipanti iscritti; da elargizioni di associati o di terzi. Da beni mobili o immobili di sua proprietà, da eventuali donazioni
- 6) A norma di Statuto, sono organi dell'ente: l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri, questi ultimi due se nominati per volontà dell'assemblea generale.

Ai sensi dell'articolo 13° punto a) dello Statuto, sono nominati componenti del Consiglio Direttivo, con le specificate cariche, i signori:

- Bergoni Sandro, Presidente;
- Petrucci Lorena, segretario Vice Presidente
-

che hanno tutti i requisiti per assumere tale carica. I predetti dureranno in carica sei anni, salvo le eccezioni previste dall'art. 16° dello Statuto Sociale, e potranno essere riconfermati.

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, così come specificato all'art. 14° dello Statuto.

Al Presidente del Consiglio direttivo spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, sempre a norma dell'allegato statuto.

8) Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2005.

Schio, 20 Settembre 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. - E' costituita in Schio, a norma degli artt. 36 e seguenti del C.C., l'Associazione Culturale denominata "LOTTO AMICO" con sede in Schio, via Padre Vittorino da Villarazzo n. 15.

L'Associazione è regolamentata dagli artt. 14 e ss. del c.c. e non ha fini di lucro.

Art. 2. - All'Associazione possono aderire di diritto tutti coloro che ne facciano richiesta, con le modalità di cui al seguente art. 4).

Art. 3. - L'Associazione ha per scopo:

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra le diverse culture, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- l'Associazione si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli associati attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo la loro personalità;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale, come sopra individuato, l'Associazione potrà:
 - promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo psicologico, esoterico e spirituale degli individui. Ampliare la conoscenza di tutte le tecniche riguardanti il gioco del lotto, superenalotto e in particolar modo approfondire la conoscenza della numerologia e il relativo significato applicato ai giochi sopra esposti) al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore, sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio e di ricerca;
 - istituire corsi, aggiornamenti professionali, conferenze, seminari sulle materie sopra indicate per formare chi intende accostarsi con serietà, professionalità e rispetto alle discipline filosofiche umanistiche;
 - per la realizzazione su quanto trattato nei punti a) e b), l'Associazione si prefigge di istituire contatti con operatori qualificati e altre associazioni che operano nei settori delle discipline filosofiche umanistiche e cure dolci, per l'insegnamento delle discipline e tecniche menzionate o per la partecipazione agli incontri culturali organizzati dall'associazione;
 - organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative e di ricerche atte a soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci e dei cittadini;
- creare attività di scambio culturale con altre associazioni, cooperative, amministrazioni pubbliche o private italiane ed estere, enti pubblici;
- per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze dello scopo sociale, l'associazione potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto più opportuno.

L'Associazione, al fine del raggiungimento degli scopi sopra evidenziati, potrà affidare con opportune convenzioni, lo svolgimento di determinate attività a persone ed enti aventi particolari e specifici requisiti di professionalità. Potrà inoltre acquisire spazi pubblicitari e cederli a terzi, contrarre sponsorizzazioni

attive e passive, partecipare ad iniziative di qualsiasi genere purchè coerenti e conformi allo scopo sociale.

Nell'ambito dell'oggetto e per l'ottenimento dello scopo sociale, l'associazione può realizzare direttamente pubblicazioni, filmati televisivi, produrre manifesti e striscioni, curarne l'affissione, riscuotere canoni e proventi delle gestioni.

Art. 4. - A tale associazione sono ammesse tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti Pubblici e Privati che ne facciano richiesta e che si ripromettano di contribuire alla diffusione degli scopi sociali ed alla crescita dell'associazione stessa ed all'osservanza delle norme dettate dallo statuto sociale. Le persone fisiche dovranno presentare domanda scritta di ammissione, allegando i propri dati anagrafici. Le persone giuridiche, oltre alla domanda scritta, dovranno produrre idoneo documento deliberativo indicante la persona fisica designata a rappresentare l'organismo richiedente l'ammissione a socio. Il numero dei soci è illimitato. Il Consiglio Direttivo può riservarsi di accettare o meno l'ammissione del socio richiedente. Gli associati sono tenuti al pagamento della tessera sociale e degli eventuali contributi fissati dal Consiglio Direttivo. Nel caso di inosservanza delle norme suddette, i soci potranno essere espulsi o radiati dall'Associazione; a deciderlo è il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- **soci fondatori:** sono coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione;
- **soci ordinari:** sono coloro che si iscrivono successivamente all'Associazione;
- **soci collaboratori:** sono coloro che, tesserati in favore dell'Associazione, svolgono effettivamente l'attività associativa.

E' vietata la trasmissione delle quote e dei contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte. Non vi è rivalutazione delle quote e dei contributi.

Art. 5. - Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) contributi vari; senza limiti
- b) quote pagate dagli associati; donazioni
- c) elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche od enti);

Art. 6. - L'Ente è costituito dai seguenti organi:

- a) **Assemblea Generale;**
- b) **Consiglio Direttivo;**
- b) **Presidente;**

- c) **Collegio dei revisori**, se nominato per volontà dell'assemblea generale;
- d) **Collegio dei Probiviri**, se nominato per volontà dell'assemblea generale.

Assemblea generale

Art. 7. - **L'Assemblea generale** è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, a sensi dell'art. 2) dello Statuto.

Art. 8. - **I compiti devoluti all'Assemblea sono:**

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 13 dello Statuto, eccetto i primi Consiglieri che verranno nominati dall'atto costitutivo, ed eleggere i probiviri ed i revisori dei conti;
- b) **approvare i programmi dell'associazione;**
- c) **approvare i criteri di gestione e di regolamento dell'associazione;**
- d) **approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;**
- e) **esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.**

Art. 9. - L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e l'esame del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. **All'Associazione è fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.**

L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo purchè in Italia.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli Associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi dell'ultimo comma dell'art. 21.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa sarà obbligata a devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge. Tale obbligo rientra nelle disposizioni di cui al DLGS 04.12.1997 n. 460.

Art. 10. - Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare dal rispettivo coniuge associato, con delega scritta. Ad ogni socio sono riconosciuti i medesimi diritti di voto ed eleggibilità e partecipazione.

Art. 11. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal vice presidente

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 12. - I Soci sono convocati in Assemblea mediante e mediante affissione nella bacheca dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare (non è ammessa la formula "varie ed eventuali").

Amministrazione

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici) Consiglieri nominati dall'assemblea (tranne i primi, designati nell'atto costitutivo).

Art. 14. - **Compiti del Consiglio direttivo sono:**

- a) **elezione del Presidente**, nominato tra i componenti del Consiglio direttivo;
- b) **studio e formulazione dei programmi sociali**;
- c) **stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi**;
- d) **ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'associazione.**

Art. 15. - Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 16. Il Consiglio direttivo rimane in carica **sei** anni, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Art. 17. - Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) **rappresentanza legale dell'Associazione;**
- b) **convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;**
- c) **stipulazione dei contratti dell'Associazione; e rappresentanza dell'Associazione in giudizio;**
- d) **sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;**
- e) **assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.**
- f) **in mancanza del presidente, viene sostituito in tutte le sue funzioni dal vice presidente, il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente**

Esercizi associativi

Art. 18. - Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 19. - L'Associazione terrà:

- a) **libro Verbali Assemblee**, a cura del vice presidente
- b) **libro Verbali Consiglio Direttivo**, a cura vice presidente
- c) **libri contabili obbligatori ai fini civili e fiscali**, a cura del vice presidente

Probiviri

Art. 20. - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima adunanza.

I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Revisori dei conti

Art. 21. - La gestione dell'Associazione potrà essere controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Scioglimento

Art. 22. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità.

Disposizione generale

Art. 23. - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. **Nel redarre lo statuto si è tenuto conto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997.**

Schio, 20 Settembre 2005

IL PRESIDENTE

